

ALLEGATO — STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Agricola Dante Società Agricola S.r.l.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

Versione: 01.00

Data: 29/05/2026

Approvato da: Consiglio di Amministrazione del 29/05/2026

Collegato a: Parte Generale MOG 231 — Agricola Dante Società Agricola S.r.l.



1. Premessa

Il presente Statuto disciplina istituzione, composizione, nomina, durata, requisiti, cause di ineleggibilità, decadenza e revoca, poteri, funzioni, budget, flussi informativi e reporting dell'Organismo di Vigilanza di Agricola Dante Società Agricola S.r.l., ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Lo Statuto costituisce allegato del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società e ne forma parte integrante.

L'Organismo di Vigilanza è istituito ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 231/2001, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

Il presente Statuto definisce le regole essenziali attribuite dalla Società all'Organismo di Vigilanza. Resta ferma la facoltà dell'OdV di adottare un proprio Regolamento interno, quale atto di auto-organizzazione volto a disciplinare le modalità operative di svolgimento delle attività, la convocazione e verbalizzazione delle riunioni, la gestione dell'archivio, l'esame dei flussi informativi, lo svolgimento delle verifiche e ogni altro profilo organizzativo interno, nel rispetto dell'autonomia e indipendenza dell'Organismo.

2. Istituzione dell'Organismo di Vigilanza

Agricola Dante istituisce un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'OdV opera in posizione di autonomia e indipendenza rispetto agli organi gestori e alle funzioni aziendali sottoposte a vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza svolge le proprie funzioni con continuità d'azione, professionalità, imparzialità, riservatezza e indipendenza di giudizio.

L'istituzione dell'OdV tiene conto della specificità organizzativa di Agricola Dante, caratterizzata da attività agricole, zootecniche, agro-energetiche, gestione di personale agricolo, stagionale e avventizio, rapporti con fornitori, appaltatori, contoterzisti, trasportatori, contributi pubblici, PAC, GSE, attività biogas, profili ambientali, salute e sicurezza sul lavoro e funzioni di supporto svolte dalla capogruppo Unigrà S.p.A.

3. Composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza può essere monocratico o collegiale.

La scelta della composizione è effettuata dal Consiglio di Amministrazione di Agricola Dante, tenendo conto:

- a) della natura e dimensione della Società;
- b) della complessità dei processi aziendali;
- c) del risk assessment 231;
- d) delle attività agricole, zootecniche e agro-energetiche svolte;
- e) dei rischi in materia di salute e sicurezza, ambiente, manodopera agricola, appalti, fornitori, contributi pubblici, fiscalità, pagamenti e sistemi informativi;
- f) della presenza di funzioni di supporto della capogruppo;
- g) dell'esigenza di assicurare autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione.

L'OdV può essere composto da soggetti esterni, da soggetti interni non operativi rispetto ai processi vigilati o da una combinazione di soggetti interni ed esterni, purché siano garantiti i requisiti previsti dal presente Statuto.

In caso di OdV monocratico, il componente unico deve possedere competenze adeguate rispetto ai principali rischi della Società e può avvalersi di consulenti specialistici, nei limiti del budget attribuito.

In caso di OdV collegiale, la composizione deve assicurare, nel suo complesso, competenze "giuridico-231", organizzative, amministrativo-contabili, HSE, giuslavoristiche, ambientali, informatiche o altre competenze coerenti con i rischi aziendali.

4. Nomina

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

La delibera di nomina indica:

- a) composizione dell'OdV;

- b) nominativo del componente unico o dei componenti;
- c) durata dell'incarico;
- d) compenso;
- e) budget annuale;
- f) eventuali risorse o supporti messi a disposizione;
- g) decorrenza dell'incarico.

In caso di OdV collegiale, il Presidente sarà nominato dall'Organismo stesso in riunione collegiale.

Prima della nomina, il Consiglio di Amministrazione verifica il possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto e l'assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

Il componente designato deve accettare l'incarico per iscritto, dichiarando il possesso dei requisiti richiesti e l'assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità o conflitti di interesse rilevanti.

5. Durata dell'incarico

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per il periodo stabilito nella delibera di nomina.

In mancanza di diversa previsione, l'incarico ha durata triennale.

I componenti dell'OdV sono rieleggibili.

Alla scadenza dell'incarico, l'OdV resta in carica in regime di prorogatio fino alla nomina del nuovo Organismo o alla conferma dell'Organismo uscente, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

In caso di cessazione anticipata di uno o più componenti, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione, assicurando la continuità dell'attività di vigilanza.

6. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

I componenti dell'OdV devono possedere i seguenti requisiti:

- a) autonomia;
- b) indipendenza;
- c) professionalità;
- d) continuità d'azione;

- e) onorabilità;
- f) assenza di conflitti di interesse rilevanti;
- g) adeguata disponibilità di tempo e risorse per l'espletamento dell'incarico.

6.1. Autonomia

L'OdV deve poter esercitare i propri poteri di iniziativa e controllo senza interferenze da parte degli organi gestori o delle funzioni operative.

L'autonomia è garantita mediante:

- a) collocazione funzionale indipendente;
- b) accesso diretto agli organi sociali;
- c) budget autonomo;
- d) poteri di richiesta documentale e informativa;
- e) facoltà di svolgere verifiche;
- f) facoltà di avvalersi di consulenti esterni.

6.2. Indipendenza

L'indipendenza richiede assenza di rapporti, incarichi, interessi o situazioni tali da compromettere l'imparzialità di giudizio dell'OdV.

Non devono sussistere situazioni di dipendenza gerarchica da funzioni aziendali sottoposte a vigilanza, né rapporti patrimoniali, professionali o personali tali da condizionare l'autonomia di valutazione.

6.3. Professionalità

La professionalità richiede competenze adeguate in relazione ai compiti affidati all'OdV.

Per Agricola Dante sono particolarmente rilevanti competenze in materia di:

- a) D.Lgs. 231/2001;
- b) organizzazione aziendale;
- c) controlli interni;
- d) diritto penale d'impresa;
- e) salute e sicurezza sul lavoro;
- f) ambiente;
- g) diritto del lavoro agricolo e gestione della manodopera;

- h) appalti, fornitori e contoterzisti;
- i) amministrazione, contabilità, bilancio, fiscalità e pagamenti;
- j) contributi pubblici, PAC, GSE e incentivi;
- k) sistemi informativi e cybersecurity;
- l) whistleblowing.

L'OdV può avvalersi di consulenti specialistici quando siano necessarie competenze tecniche ulteriori.

6.4. Continuità d'azione

La continuità d'azione richiede che l'OdV svolga attività di vigilanza in modo non occasionale, mediante:

- a) pianificazione annuale;
 - b) riunioni periodiche;
 - c) esame dei flussi informativi;
 - d) verifiche documentali;
 - e) audit o controlli a campione;
 - f) incontri con funzioni aziendali;
 - g) reporting agli organi sociali;
 - h) monitoraggio delle azioni correttive.
-

7. Cause di ineleggibilità

Non possono essere nominati componenti dell'OdV coloro che:

- a) si trovino in condizioni di interdizione, inabilitazione o incapacità legale;
- b) siano stati condannati, con sentenza definitiva, per uno dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- c) siano stati condannati, con sentenza definitiva, per reati che incidano sull'onorabilità o sull'affidabilità professionale;
- d) siano stati sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali, salvo riabilitazione o diverso provvedimento favorevole;
- e) abbiano riportato sanzioni interdittive o provvedimenti che impediscano l'esercizio di uffici direttivi o incarichi societari;

- f) abbiano interessi personali, patrimoniali o professionali in conflitto con l'incarico;
- g) intrattengano rapporti tali da compromettere autonomia e indipendenza;
- h) svolgano funzioni operative nella Società incompatibili con l'attività di vigilanza sui medesimi processi;
- i) siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado dei soggetti apicali o dei responsabili di processi sottoposti a vigilanza, ove tale rapporto possa compromettere l'indipendenza.

Il componente designato deve dichiarare l'assenza di cause di ineleggibilità al momento dell'accettazione dell'incarico.

8. Cause di decadenza

Costituiscono cause di decadenza dall'incarico:

- a) sopravvenienza di una causa di ineleggibilità;
- b) perdita dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità o onorabilità;
- c) sopravvenuto conflitto di interesse non rimediabile;
- d) impossibilità permanente di svolgere l'incarico;
- e) grave violazione degli obblighi di riservatezza;
- f) grave inadempimento dei doveri dell'OdV;
- g) assenza ingiustificata e reiterata alle riunioni, in caso di OdV collegiale;
- h) mancata comunicazione di situazioni rilevanti ai fini dell'indipendenza.

Il componente dell'OdV è tenuto a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e agli altri componenti, ove presenti, qualsiasi situazione sopravvenuta che possa incidere sulla permanenza dei requisiti richiesti.

9. Revoca

La revoca dell'OdV o di un suo componente può avvenire solo per giusta causa, mediante delibera motivata del Consiglio di Amministrazione.

Costituiscono giusta causa di revoca, a titolo esemplificativo:

- a) grave inadempimento dei compiti affidati;
- b) omessa o insufficiente vigilanza accertata in relazione a fatti rilevanti;
- c) violazione degli obblighi di riservatezza;

- d) sopravvenuta incompatibilità;
- e) conflitto di interesse grave e non rimosso;
- f) impedimento prolungato allo svolgimento dell'incarico;
- g) condotta incompatibile con i requisiti di onorabilità e indipendenza;
- h) mancata predisposizione della relazione periodica o annuale, salvo giustificato motivo;
- i) utilizzo improprio delle informazioni acquisite nell'esercizio dell'incarico.

La revoca deve essere comunicata all'interessato e all'organo di controllo.

10. Rinuncia, dimissioni e sostituzione

Il componente dell'OdV può rinunciare all'incarico mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

La rinuncia deve essere motivata e comunicata con congruo preavviso, ove possibile, al fine di consentire la continuità dell'attività di vigilanza.

In caso di rinuncia, decadenza, revoca, morte o impedimento permanente, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione.

Fino alla nomina del nuovo componente, l'OdV prosegue, ove possibile, la propria attività con i componenti rimasti in carica. In caso di OdV monocratico, il Consiglio di Amministrazione provvede senza ritardo alla nomina del nuovo Organismo.

11. Funzioni dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV ha il compito di:

- a) vigilare sul funzionamento del Modello;
- b) vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei destinatari;
- c) verificare l'adeguatezza del Modello rispetto alla struttura organizzativa e ai rischi della Società;
- d) verificare l'effettività del Modello, anche mediante controlli sull'applicazione delle procedure;
- e) esaminare i flussi informativi ricevuti;
- f) ricevere informazioni rilevanti derivanti dal sistema whistleblowing;
- g) svolgere verifiche periodiche o ad evento;

- h) proporre aggiornamenti del Modello;
- i) monitorare l'attuazione delle azioni correttive;
- j) vigilare sulla diffusione e formazione in materia 231;
- k) monitorare l'applicazione del sistema disciplinare nei casi rilevanti ai fini 231;
- l) riferire agli organi sociali.

Le funzioni dell'OdV devono essere esercitate tenendo conto del risk assessment, delle Parti Speciali, dell'Allegato Flussi informativi verso l'OdV, delle procedure aziendali e delle specificità organizzative di Agricola Dante.

12. Poteri dell'Organismo di Vigilanza

Per lo svolgimento dei propri compiti, l'OdV dispone dei seguenti poteri:

- a) accedere alla documentazione aziendale rilevante ai fini del Modello;
- b) richiedere informazioni agli amministratori, ai procuratori, ai delegati, ai responsabili di area, ai preposti, alle funzioni aziendali, alle funzioni di capogruppo e ai dipendenti;
- c) svolgere verifiche presso sedi, unità operative, aree aziendali e funzioni rilevanti;
- d) acquisire documenti, report, registri, procedure, evidenze informatiche, verbali, contratti, flussi e comunicazioni;
- e) convocare o ascoltare soggetti aziendali e terzi, ove necessario;
- f) richiedere chiarimenti sulle anomalie emerse;
- g) proporre azioni correttive o migliorative;
- h) richiedere l'attivazione di approfondimenti specialistici;
- i) avvalersi di consulenti esterni nei limiti del budget disponibile;
- j) accedere direttamente agli organi sociali per le comunicazioni rilevanti;
- k) ricevere e analizzare i flussi informativi periodici e ad evento.

L'OdV può richiedere documentazione relativa, tra l'altro, a personale avventizio, appalti, fornitori, contributi pubblici, PAC, GSE, ambiente, rifiuti, biogas, salute e sicurezza, fiscalità, bilancio, pagamenti, sistemi informativi, whistleblowing e procedimenti disciplinari.

13. Limiti dei poteri dell'OdV

L'OdV non esercita poteri gestori, operativi, organizzativi o disciplinari diretti.

In particolare, l'OdV:

- a) non si sostituisce al Consiglio di Amministrazione;
- b) non si sostituisce al datore di lavoro prevenzionistico;
- c) non si sostituisce al responsabile ambientale;
- d) non impartisce ordini operativi ai responsabili di processo e in generale al personale di Agricola Dante;
- e) non autorizza operazioni aziendali;
- f) non irroga sanzioni disciplinari;
- g) non gestisce il canale whistleblowing;
- h) non assume funzioni di controllo tecnico-specialistico proprie di altre funzioni aziendali.

L'OdV può formulare rilievi, raccomandazioni e richieste di chiarimento, nonché proporre azioni correttive o aggiornamenti del Modello.

14. Rapporti con gli organi sociali

L'OdV riferisce al Consiglio di Amministrazione:

- a) almeno annualmente, mediante relazione sulle attività svolte;
- b) tempestivamente, in caso di fatti gravi o urgenti;
- c) ogniqualvolta ritenga necessario segnalare criticità rilevanti;
- d) in relazione a violazioni significative o sistemiche.

L'OdV può riferire anche all'organo di controllo e al revisore, nei limiti delle rispettive competenze e ove le informazioni siano rilevanti per le funzioni di controllo loro attribuite.

L'OdV può richiedere incontri con gli organi sociali e può essere ascoltato dagli stessi.

15. Rapporti con sindaco, società di revisione e amministratore giudiziario

L'OdV può scambiare informazioni con l'organo di controllo e il revisore, nei limiti delle rispettive competenze e nel rispetto dei doveri di riservatezza.

Devono essere oggetto di informativa verso l'OdV eventuali rilievi dell'organo di controllo o del revisore che abbiano rilevanza ai fini 231, con particolare riferimento a bilancio, contabilità, fiscalità, controlli interni, operazioni infragruppo, pagamenti, procedure o anomalie documentali.

16. Rapporti con le funzioni aziendali

Le funzioni aziendali sono tenute a collaborare con l'OdV.

In particolare, devono:

- a) trasmettere i flussi informativi previsti;
- b) fornire documenti e informazioni richiesti;
- c) partecipare agli incontri richiesti dall'OdV;
- d) segnalare tempestivamente anomalie, violazioni o eventi rilevanti;
- e) collaborare nelle verifiche;
- f) dare riscontro alle richieste dell'OdV;
- g) informare l'OdV sullo stato di attuazione delle azioni correttive.

Sono particolarmente rilevanti, per Agricola Dante, i rapporti con Direzione Tecnica, Ufficio amministrativo della sede operativa, Ufficio amministrativo della sede legale, Responsabili di area, RSPP, HSE, HR e Payroll, funzione finanziaria-tesoreria, funzione IT, funzione legale, funzione Coordinamento e Supervisione Aziende Agricole e responsabili di processi operativi.

17. Rapporti con le funzioni di capogruppo

Le funzioni della capogruppo Unigrà S.p.A. che prestano servizi di assistenza e supporto ad Agricola Dante collaborano, nei limiti delle rispettive competenze, alla trasmissione delle informazioni rilevanti per il funzionamento del Modello.

Tale collaborazione deve essere letta in coordinamento con gli accordi infragruppo, i quali formalizzano i servizi prestati da Unigrà in ambito legale, fiscale, amministrativo, finanziario, tecnico/IT e in altri settori, precisando che il personale della capogruppo resta sotto la responsabilità e direzione di Unigrà e non costituisce personale di Agricola Dante.

L'OdV non esercita poteri gerarchici o disciplinari sul personale di Unigrà. Tuttavia, può richiedere alla Società che siano acquisite dalle funzioni di capogruppo le informazioni necessarie alla vigilanza sui processi sensibili riferibili ad Agricola Dante.

Sono particolarmente rilevanti le informazioni relative a:

- a) bilancio, contabilità e fiscalità;
- b) tesoreria e pagamenti;
- c) HR e payroll;

- d) contratti e supporto legale;
 - e) procedure e contenziosi;
 - f) IT, cybersecurity, accessi, backup e sistemi informativi;
 - g) HSE;
 - h) contributi pubblici, PAC, GSE, crediti d'imposta e agevolazioni;
 - i) rapporti infragruppo.
-

18. Flussi informativi verso l'OdV

L'OdV riceve flussi informativi periodici e ad evento secondo quanto previsto dal Modello e dall'*Allegato Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza*.

I flussi devono essere tempestivi, completi, veritieri, documentati, tracciabili e proporzionati al rischio.

L'OdV può richiedere integrazioni o chiarimenti rispetto ai flussi ricevuti.

I flussi informativi devono coprire, in particolare:

- a) governance, deleghe e procure;
- b) rapporti infragruppo;
- c) salute e sicurezza;
- d) ambiente;
- e) personale agricolo, stagionale e avventizio;
- f) appalti, fornitori, contoterzisti e trasportatori;
- g) contributi pubblici, PAC, GSE e crediti d'imposta;
- h) amministrazione, contabilità, bilancio e fiscalità;
- i) tesoreria, pagamenti e strumenti finanziari;
- j) ciclo attivo e ciclo passivo;
- k) magazzino, rifiuti e stoccaggi;
- l) stalla, biogas e fotovoltaico;
- m) sistemi informativi e cybersecurity;
- n) whistleblowing;
- o) procedimenti disciplinari rilevanti ai fini 231;

p) A.F.V. Lodigiana.

L'omessa, tardiva, incompleta o non veritiera trasmissione dei flussi informativi può costituire violazione del Modello e del sistema disciplinare.

19. Rapporti con il sistema whistleblowing

Il canale whistleblowing applicabile ad Agricola Dante è gestito nell'ambito della procedura whistleblowing di gruppo adottata dal Gruppo Unigrà, tramite piattaforma IntegrityLog.

L'OdV non coincide con il gestore del canale whistleblowing e nessun componente dell'OdV può svolgere funzioni di gestione delle segnalazioni riferite direttamente o indirettamente ad Agricola Dante. L'OdV riceve dal gestore del canale le informazioni rilevanti ai fini 231, nei casi e nei limiti previsti dalla procedura whistleblowing, dalla normativa applicabile e dal Modello.

In particolare, il gestore del canale informa l'OdV laddove vengano accertate condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Codice Etico o del Modello 231.

L'OdV può ricevere report periodici aggregati sulle segnalazioni rilevanti ai fini 231 e può richiedere aggiornamenti sullo stato delle stesse, nei limiti consentiti dalla normativa applicabile e senza interferire con l'autonomia del gestore del canale.

Ogni informativa all'OdV deve avvenire nel rispetto della riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e degli altri soggetti menzionati, nonché della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

20. Piano annuale delle attività

L'OdV predispone un piano annuale delle attività di vigilanza.

Il piano deve tenere conto:

- a) del risk assessment;
- b) delle Parti Speciali;
- c) dei flussi informativi ricevuti;
- d) delle procedure aziendali;
- e) delle segnalazioni;
- f) delle verifiche svolte negli anni precedenti;
- g) degli eventi rilevanti;
- h) delle modifiche normative, organizzative o procedurali;

i) delle aree a maggiore esposizione al rischio.

Per Agricola Dante, il piano annuale dovrà considerare prioritariamente:

- a) personale agricolo, stagionale e avventizio;
- b) caporalato e lavoro irregolare;
- c) appalti, subappalti, contoterzisti e fornitori critici;
- d) salute e sicurezza;
- e) ambiente, rifiuti, digestato, biomasse, biogas;
- f) contributi pubblici, PAC, GSE e crediti d'imposta;
- g) amministrazione, bilancio, fiscalità e pagamenti;
- h) sistemi informativi, accessi e cybersecurity;
- i) rapporti infragruppo;
- j) whistleblowing.

Il piano può essere aggiornato in corso d'anno in presenza di eventi significativi o esigenze sopravvenute.

21. Verifiche dell'OdV

L'OdV può svolgere verifiche:

- a) documentali;
- b) mediante interviste;
- c) mediante audit a campione;
- d) mediante esame dei flussi informativi;
- e) mediante sopralluoghi presso sedi o aree operative;
- f) mediante acquisizione di evidenze informatiche;
- g) mediante richiesta di report alle funzioni competenti;
- h) mediante supporto di consulenti esterni.

Le verifiche possono riguardare, a titolo esemplificativo:

- a) fascicoli assunzione personale avventizio;
- b) UNILAV, permessi di soggiorno, badge, rapportini e DPI;
- c) appalti, DURC, POS, DUVRI, contratti e accessi esterni;

- d) Albo Fornitori;
- e) DVR, formazione, infortuni e near miss;
- f) rifiuti, formulari, RENTRI, MUD e smaltitori;
- g) emissioni, digestato, biomasse e biogas;
- h) PAC, GSE, PSR, PGIR, de minimis e crediti d'imposta;
- i) fatture, DDT, pagamenti, IBAN, Piteco e Uniweb;
- j) bilancio, fiscalità e riconciliazioni;
- k) utenze IT, accessi, backup, log e incidenti cyber;
- l) procedimenti disciplinari con rilievo 231;
- m) segnalazioni whistleblowing rilevanti.

Gli esiti delle verifiche sono documentati e conservati nell'archivio dell'OdV.

22. Budget e risorse

Il Consiglio di Amministrazione attribuisce all'OdV un budget annuale adeguato allo svolgimento dei compiti assegnati.

Il budget può essere utilizzato per:

- a) consulenze specialistiche;
- b) verifiche tecniche;
- c) audit;
- d) supporto legale;
- e) supporto HSE;
- f) supporto ambientale;
- g) supporto informatico;
- h) formazione dei componenti dell'OdV;
- i) strumenti documentali o informatici per l'attività dell'OdV.

Qualora il budget risulti insufficiente rispetto a specifiche esigenze di vigilanza, l'OdV può richiedere all'organo amministrativo risorse integrative, motivando la richiesta.

L'utilizzo del budget deve essere coerente con le finalità dell'incarico e documentato.

23. Riunioni dell'OdV

L'OdV si riunisce con periodicità adeguata alla natura e complessità della Società.

La periodicità ordinaria è stabilita dall'OdV, anche nel proprio Regolamento interno.

In ogni caso, l'OdV deve riunirsi quando:

- a) riceva flussi o segnalazioni di particolare rilevanza;
- b) emergano violazioni significative o sospette violazioni del Modello;
- c) si verifichino eventi gravi in materia SSL, ambiente, lavoro, appalti, contributi, fiscalità, sistemi informativi o whistleblowing;
- d) sia necessario predisporre la relazione periodica o annuale;
- e) sia necessario proporre aggiornamenti del Modello;
- f) ne faccia richiesta l'organo amministrativo o l'organo di controllo.

Le modalità operative di convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle riunioni sono disciplinate dal Regolamento interno dell'OdV.

24. Verbalizzazione

Le riunioni e le principali attività dell'OdV sono verbalizzate.

Il verbale indica, almeno:

- a) data;
- b) luogo o modalità di svolgimento;
- c) partecipanti;
- d) argomenti trattati;
- e) documenti esaminati;
- f) decisioni assunte;
- g) richieste formulate;
- h) eventuali azioni di follow-up;
- i) eventuali soggetti incaricati;
- j) eventuali termini.

I verbali sono conservati nell'archivio dell'OdV.

In caso di OdV collegiale, il verbale è sottoscritto secondo quanto previsto dal Regolamento interno.

25. Archivio dell'OdV

L'OdV istituisce e mantiene un archivio riservato, anche digitale, contenente la documentazione relativa alla propria attività.

L'archivio comprende, tra l'altro:

- a) verbali;
- b) piani annuali;
- c) relazioni periodiche e annuali;
- d) flussi informativi ricevuti;
- e) documenti acquisiti;
- f) richieste di informazioni;
- g) esiti di verifiche;
- h) report;
- i) segnalazioni rilevanti ai fini 231, nei limiti della normativa applicabile;
- j) corrispondenza rilevante;
- k) proposte di aggiornamento del Modello;
- l) evidenze delle azioni correttive.

L'accesso all'archivio è riservato all'OdV e ai soggetti eventualmente autorizzati dall'OdV, nel rispetto della riservatezza e della normativa applicabile.

26. Riservatezza

I componenti dell'OdV sono tenuti alla massima riservatezza sulle informazioni acquisite nello svolgimento dell'incarico.

L'obbligo di riservatezza riguarda, tra l'altro:

- a) informazioni aziendali;
- b) dati personali;
- c) dati dei lavoratori;

- d) informazioni su segnalazioni whistleblowing;
- e) informazioni su procedimenti disciplinari;
- f) dati amministrativi, fiscali, finanziari e commerciali;
- g) dati relativi a salute e sicurezza;
- h) dati ambientali;
- i) informazioni IT e cybersecurity;
- j) rapporti con terzi;
- k) rapporti infragruppo.

L'obbligo di riservatezza permane anche dopo la cessazione dell'incarico.

La riservatezza non impedisce all'OdV di effettuare le comunicazioni dovute agli organi sociali, alle funzioni competenti o alle Autorità, ove necessario e nei limiti di legge.

27. Conflitti di interesse

Il componente dell'OdV deve comunicare tempestivamente eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, che possano incidere sull'indipendenza di giudizio.

In caso di OdV collegiale, il componente in conflitto si astiene dalla trattazione della specifica questione, salvo che l'OdV ritenga il conflitto irrilevante o adeguatamente gestibile.

In caso di OdV monocratico, il componente segnala il conflitto al Consiglio di Amministrazione e all'organo di controllo, affinché siano assunte le determinazioni opportune.

28. Consulenti esterni

L'OdV può avvalersi di consulenti esterni per approfondimenti specialistici.

I consulenti sono tenuti alla riservatezza e devono operare secondo le indicazioni dell'OdV.

Il ricorso a consulenti può riguardare, a titolo esemplificativo:

- a) profili giuridico-231;
- b) salute e sicurezza;
- c) ambiente;
- d) fiscalità;
- e) bilancio e contabilità;

- f) IT e cybersecurity;
- g) lavoro agricolo e caporalato;
- h) appalti e fornitori;
- i) contributi pubblici, PAC, GSE e incentivi.

L'OdV resta responsabile dell'utilizzo delle risultanze dei consulenti nell'ambito delle proprie valutazioni.

29. Relazione annuale

L'OdV redige una relazione annuale sull'attività svolta.

La relazione annuale deve indicare, almeno:

- a) attività effettuate;
- b) riunioni svolte;
- c) verifiche effettuate;
- d) flussi informativi ricevuti;
- e) criticità rilevate;
- f) segnalazioni rilevanti ai fini 231;
- g) stato di attuazione delle azioni correttive;
- h) eventuali violazioni del Modello;
- i) eventuali proposte di aggiornamento;
- j) piano indicativo delle attività future.

La relazione è trasmessa al Consiglio di Amministrazione e, ove opportuno o previsto, all'organo di controllo.

30. Reporting ad evento

L'OdV riferisce tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e, ove opportuno, all'organo di controllo, qualora venga informato e abbia riscontro documentale di:

- a) violazioni significative del Modello;
- b) criticità sistemiche;
- c) eventi gravi in materia SSL;

- d) incidenti ambientali rilevanti;
 - e) segnalazioni whistleblowing di particolare gravità;
 - f) anomalie rilevanti su personale, caporalato o lavoro irregolare;
 - g) anomalie significative su appalti, fornitori o controparti;
 - h) rilievi gravi su contributi pubblici, PAC, GSE o crediti d'imposta;
 - i) contestazioni fiscali o contabili rilevanti;
 - j) incidenti informatici significativi;
 - k) provvedimenti dell'Autorità giudiziaria o amministrativa rilevanti;
 - l) circostanze che possano esporre la Società a responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
-

31. Autonomia regolamentare dell'OdV

L'OdV può adottare un proprio Regolamento interno per disciplinare le modalità operative di funzionamento.

Il Regolamento interno può disciplinare, tra l'altro:

- a) convocazione delle riunioni;
- b) periodicità;
- c) modalità di svolgimento in presenza o da remoto;
- d) verbalizzazione;
- e) conservazione dell'archivio;
- f) gestione dell'agenda;
- g) istruttoria delle verifiche;
- h) richieste documentali;
- i) audizioni;
- j) gestione dei flussi informativi;
- k) esame delle segnalazioni rilevanti ai fini 231;
- l) rapporti operativi con segreteria o consulenti;
- m) redazione della relazione annuale;
- n) criteri di riservatezza interna.

Il Regolamento interno è adottato dall'OdV quale espressione della sua autonomia organizzativa. Il Consiglio di Amministrazione può prenderne atto, senza ingerirsi nelle modalità operative interne dell'Organismo in modo tale da comprometterne l'autonomia.

32. Modifiche dello Statuto dell'OdV

Il presente Statuto può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'OdV.

L'aggiornamento può rendersi necessario in caso di:

- a) modifiche normative;
- b) modifiche del Modello;
- c) modifiche dell'assetto organizzativo;
- d) modifiche della composizione dell'OdV;
- e) rilievi dell'OdV;
- f) esigenze emerse dall'attività di vigilanza;
- g) mutamenti rilevanti dei processi aziendali;
- h) modifiche dell'accordo infragruppo o dei rapporti con funzioni di capogruppo;
- i) modifiche del sistema whistleblowing;
- j) esiti del risk assessment.

Le modifiche devono preservare autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione dell'OdV.

33. Clausola finale

Il presente Statuto è parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Agricola Dante Società Agricola S.r.l.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 231/2001, del Modello, del Codice Etico, delle Parti Speciali e degli altri allegati del Modello, delle procedure aziendali rilevanti ai fini 231.

L'Organismo di Vigilanza opera nel rispetto del presente Statuto, del proprio eventuale Regolamento interno e dei principi di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione e riservatezza.